



2017/08.09/000066-01
DIRA61000 - 2019/75

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

OGGETTO: D. Lgs. 387/03 e s.m.i; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i. - D.P.R. 357/97 e s.m.i. – D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i..

Progetti di impianti idroelettrici con derivazione dal fiume Stura di Demonte, in località San Membotto, nel comune di Moiola.

1) Proponente: CKP ENERGIA s.r.l. - Via Lovera, 39 - 12011 Borgo San Dalmazzo.

2) Proponente: PRALI ENERGIA S.r.l., Piazza Crimea n. 7, 10133 – TORINO.

3) Proponente: San Francesco Energie S.r.l., Via Venezia n. 2, 12084 - Mondovì.

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale e negativa Valutazione di Incidenza, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico e rigetto istanze di Autorizzazione Unica.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Premesso che:

- venivano presentate le seguenti istanze:
 - o in data 05 luglio 2017 con prot. n. 53645, del sig. Parola Marco Gianni, in qualità di amministratore della **CKP ENERGIA S.r.l.**, con sede legale in Via Lovera, 39 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), intesa ad ottenere l'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R.40/98 e s.m.i., Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., e concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;
 - o in data 11 dicembre 2017, con prot. n. 93189, del Sig. Guazzone Andrea Giovanni Michele, in qualità di Amministratore delegato della **PRALI ENERGIA S.r.l.**, con sede legale in Piazza Crimea n. 7, 10133 TORINO, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R.40/98 e s.m.i., Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., e concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;
 - o in data 13 dicembre 2017, con prot. n. 93983, del Sig. Briatore Giovanni, in qualità di Amministratore Unico della **SAN FRANCESCO ENERGIE S.r.l.**, con sede legale in Via Venezia n. 2, 12084 - Mondovì, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R.40/98 e s.m.i., Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., completa dei relativi allegati, e l'istanza per la concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Sotto l'aspetto progettuale gli interventi in oggetto, che rientrano nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consistono nella realizzazione di impianti idroelettrici sul Fiume Stura di Demonte e ricadono in ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte".

Dati forniti dai Proponenti nei progetti presentati				
Proponente		CKP Energia S.r.l.	Prali Energia S.r.l.	San Francesco Energie S.r.l.
Data Istanza		06.07.2017	11.12.2017	12.12.2017
Sponda di presa		destra	destra	destra
Q MAX derivata	l/s	12.000	18.000 (12.000+6.000)	24.000
Q media derivata	l/s	8.428	11.000	12.409
Q min derivata	l/s	1.200	1.000	3.600
Quota di prelievo	m s.l.m.	667,77	668,10	665,30
Quota media di restituzione	m s.l.m.	664,76	664,95	660,70
Salto nominale medio	m	3,01	3,15	3,4
Potenza Nominale media annua	kW	248,9	339,92	414
Potenza installata	kW	246	556	671
Producibilità media annua	MWh	1.581	2.336	3.000
Numero e tipo turbine		1 Kaplan	2 Kaplan	1 Kaplan
Rendimento impianto	%	82	85	83
Lunghezza tratto sotteso	m	-	-	-
Sponda di rilascio del DMV		destra + sfioro traversa	destra + sinistra + sfioro traversa	sinistra e destra

DMV_{base} proposto	l/s	2.471	2.984	2.778
DMV modulato proposto	l/s	2.475 gen-mar 3.560 apr-lug 2.475 ago-set 3.560 ott-nov 2.475 dic	1.500 (in deroga parziale al rilascio del DMV)	2.778
Scala di rimonta per la fauna ittica		si	sinistra e destra	sinistra e destra
QPAI	l/s	-	200 + 300	419 + 419
Misuratori		portata derivata	portata derivata in base a produzione	portata derivata e rilasciata
Periodo		01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12

- Con provvedimento dirigenziale n. 2682 del 28.06.2018, le istanze di concessione ex D.P.G.R. n. 10/R-2003 e s.m.i., relative agli interventi proposti, sono state accettate e dichiarate concorrenti.
- Con nota prot. n. 3381 del 17.01.2019, è stata convocata la Conferenza di Servizi congiunta per il giorno 7 febbraio 2019 e sono stati integrati nel procedimento l'ANAS S.p.A., l' A.C.D.A. S.p.A. e l' Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, in qualità di soggetti interessati.
- Nei termini stabiliti dall'art. 27-bis, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso della Conferenza del 7 febbraio 2019, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, contestuale Valutazione di Incidenza e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:
 1. parere negativo di Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i., da parte della REGIONE PIEMONTE - Settore Biodiversità e Aree naturali, formalizzato con nota prot. di ric. n. 8813 del 07.02.2019, relativamente ai tre progetti presentati (Allegato n. 1);
 2. parere negativo, dal punto di vista urbanistico – edilizio e tecnico, da parte del Comune di Moiola, relativamente ai tre progetti presentati, per le motivazioni contenute nella nota prot. di ric. n. 12234 del 19.02.2019 (Allegato n. 2);
 3. Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42 /2004 e s.m.i., da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, relativamente ai tre progetti presentati, con le valutazioni dettagliate nella nota prot. ric. n. 10610 del 13.02.2019 (Allegato n. 3);
 4. Contributi tecnici del Settore Risorse del Territorio - Ufficio Acque di cui alla nota prot. n. 8532 del 06.02.2019 (Allegato n. 4), del Settore Presidio del Territorio Polizia Locale Faunistico Ambientale di cui alla nota prot. n. 8801 del 07.02.2019 (Allegato n. 5), dell'Ufficio provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo con nota prot. n. 96109 del 20.12.2017 (Allegato n. 6) e di ARPA Dipartimentale di Cuneo, in qualità di supporto tecnico-scientifico della Provincia, di cui alla nota prot. ric. n. 9346 dell'08.02.2019 (Allegato n. 7), che manifestano il parere negativo unico dell'Amministrazione provinciale circa la pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale, nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.03.2003, n. 10/R e s.m.i.;
 5. Nota prot. ric. n. 5769 del 28.01.2019 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con richiesta di atti integrativi, relativamente a tutti e tre i progetti concorrenti (Allegato n. 8);
 6. Nota prot. ric. n. 316 del 03.01.2018 di ENEL che richiede integrazioni documentali alla realizzazione dell'opera proposta da Prali Energia S.r.l. (Allegato n. 9);
 7. Nota prot. ric. n. 289 del 03.01.2018 di ENEL che richiede integrazioni documentali alla realizzazione dell'opera proposta da San Francesco S.r.l. (Allegato n. 10);
 8. Nota prot. ric. n. 85100 del 10.11.2017 del Comando Militare Esercito Piemonte che esprime motivate riserve alla realizzazione dell'opera proposta da CKP Energia S.r.l.;

9. Nota prot. ric. n. 10822 del 09.02.2018 del Comando Militare Esercito Piemonte che esprime nulla contro alla realizzazione dell'opera proposta da Prali Energia S.r.l.;
 10. Nota prot. ric. n. 10606 dell'08.02.2019 del Comando Militare Esercito Piemonte che esprime nulla contro alla realizzazione dell'opera proposta da San Francesco S.r.l.;
 11. Nota prot. ric. n. 14861 del 23.02.2018 dell'Aeronautica Militare che esprime nulla contro alla realizzazione dell'opera proposta da Prali Energia S.r.l.;
 12. Si dà atto che, a riunione conclusa, risulta pervenuta la nota prot. di ric. n. 9253 dell'08.02.2019 da parte di ANAS – Coordinamento Territoriale Nord Ovest, con richiesta di atti integrativi relativamente ai tre progetti concorrenti (Allegato n. 11).
- Dall'esame dei succitati pareri pervenuti agli atti della Conferenza ed ivi espressi, è risultato che nessuno dei tre progetti concorrenti ha i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva Valutazione di Incidenza, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio gli impianti in esame, che prevedono tutti la realizzazione di una nuova captazione idrica a scopo idroelettrico su di un tratto del fiume Stura ricadente nella ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte".
- In particolare i motivi ostativi a preclusione dell'approvazione di tutti e tre i progetti, non superabili con prescrizioni, risultano dai seguenti pareri:
- I. Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree naturali, nota prot. di ric. n. 8813 del 07.02.2019, che dichiara l'incompatibilità con il Piano di Gestione del sito ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte" per le seguenti motivazioni:
«Con DGR n. 24-8287 dell'11 gennaio 2019 è stato approvato il Piano di Gestione della ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte", nel quale sono state accolte alcune osservazioni formulate dall'Unione Montana Valle Stura (prot. n. 24421/A16.00 del 24/9/2018 e prot. n. 24911/A16.000 del 28/9/2018), consultata così come previsto dalla L.R. 19/2009, art. 42, comma 2, che modifica le Misure Sito-Specifiche (cap. 6 del Piano di Gestione), approvate con DGR n. 6-4583 del 23/01/2017. In particolare, al Capo IV è stato inserito l'art. 12bis (Disposizioni generali) che recita: *"E' fatto divieto di realizzazione di nuove captazioni idriche a scopo idroelettrico. Sono fatte salve le captazioni già autorizzate alla data di approvazione del Piano di Gestione. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente Piano. (...)»*.
 - II. Comune di Moiola, nota prot. di ric. n. 12234 del 19.02.2019 che dichiara l'incompatibilità con le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune di Moiola sostanzialmente in quanto l'ambito interessato ricade all'interno delle zone agricole di salvaguardia ambientale (E3), come classificate dal P.R.I.C.M. vigente per le quali sono ammesse le destinazioni ed attività di cui alla lettera g), comma 1 dell'art. 19 - Norme per le zone inedificabili delle norme di Attuazione del Piano Regolatore che recita testualmente: "g) Nelle zone agricole di salvaguardia ambientale (E3) sono ammesse le normali attività agro-silvo-pastorali, la formazione di sentieri, percorsi escursionistici ed eventuali aree di sosta senza che ciò modifichi lo stato dei luoghi. Nella zona E3 di salvaguardia del fiume Stura sono inoltre ammessi gli indispensabili interventi per strutture ed infrastrutture di servizio connessi all'esistente pratica della canoa.
- Nel corso della medesima riunione della Conferenza di Servizi, si è ritenuto altresì opportuno fornire indicazione delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso, ed in particolare di trovare una delocalizzazione degli impianti proposti in altra area paesaggisticamente meno sensibile e comunque esterna alla ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte".
- Come disposto dall'art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 12503 del 20.02.2019, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 07.02.2019, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.
- Entro il termine assegnato, CKP ENERGIA S.r.l. con nota prot. ric. n. 14732 del 04.03.2019 (Allegato n. 12), PRALI ENERGIA S.r.l. con nota prot. ric. n. 15019 del 04.03.2019 (Allegato n. 13) e San Francesco Energie S.r.l. con nota prot. ric. n. 15048 del 04.03.2019 (Allegato n. 14), hanno depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati.

–Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, rideducono per intero i termini del procedimento.

Questa Autorità competente, al fine di valutare l'eventuale permanenza dei motivi ostativi in precedenza sintetizzati, con nota prot. n. 15742 del 07.03.2019, ha provveduto a trasmettere copia delle osservazioni formulate dai proponenti, a tutti i soggetti interessati alla procedura di valutazione di impatto ambientale unificata. Risultano pervenuti:

- parere legale del Comune di Moiola, a firma dell'Avv. Davide Calvi, che conferma il parere negativo di cui alla nota prot. di ric. n. 12234 del 19.02.2019 (Allegato n. 15).

Oltre i termini assegnati dalla L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. di ric. n. 24974 dell'11.04.2019, l'Avv. Andrea Porro, per conto della CKP Energia s.r.l., ha depositato integrazioni alle osservazioni redatte ex art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i. (Allegato n. 16).

In relazione alle predette osservazioni (Allegati nn. 12, 13, 14 e 16), si controdeduce quanto segue.

CKP ENERGIA S.r.l.

Le osservazioni ai motivi ostativi sono pervenute con prot. ric. n. 14732 del 04.03.2019 a firma dell'Avv. Andrea Porro del Foro di Cuneo, in qualità di Consulente Legale della Società. Le osservazioni sono state integrate con nota prot. di ric. n. 24974 dell'11.04.2019 (Allegati n. 12 e 16).

I - Sulla manifesta violazione degli artt. 3 c.1 e 14 quater c.1 della L. 241/1990 s.m.i. (difetto di adeguata e congrua motivazione) con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In ordine al rilievo mosso sulla mancata individuazione da parte della Regione Piemonte e del Comune di Moiola delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, si osserva che, a seguito della novella intervenuta con il D.Lgs. n. 127/2016, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 14 quater richiamato, le indicazioni delle modifiche eventualmente necessarie sono fornite solo "ove possibile" (art. 14 bis, comma 3 L. n. 241/1990).

E' evidente che, nel caso concreto, trattandosi di zona ricadente in un SIC e per la quale vige un divieto normativo espresso di realizzazione di nuove captazioni idriche a scopo idroelettrico, non è possibile fornire suggerimenti utili ad evitare il diniego, se non quello di delocalizzazione degli impianti proposti in altra area paesaggisticamente meno sensibile e comunque esterna alla ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte".

In ordine alla censura relativa alla mancanza di motivazione, si rileva che la motivazione è valida e presente e si fonda sul dato normativo: in particolare sull'art. 12 bis del Piano di Gestione della ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte", così come introdotto dalla DGR n. 24-8287 dell'11 gennaio 2019.

II - Sulla manifesta violazione dell'art. 14 ter c. VI bis della L. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. Piemonte 40/1998 e s.m.i. (difetto di valutazione delle posizioni prevalenti) con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Sull'asserito difetto di valutazione delle posizioni prevalenti, così come ora richiesto dall'art. 14 ter, comma 7 della L. n. 241/1990 e non più dal comma 6 bis del medesimo articolo (sostituito dal D.Lgs. n. 127/2016), si osserva che il meccanismo delle posizioni prevalenti deve operare non solo in senso "quantitativo-formale", ma anche in un'ottica "qualitativa-sostanziale", ossia tenendo conto della natura e della rilevanza degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni dissenzienti. La prevalenza è da intendersi non tanto in senso numerico (*quorum* deliberativi), quanto in senso funzionale (importanza dei valori e degli interessi pubblici coinvolti).

Appare evidente che ogni procedimento di VIA comporta implicitamente, ai fini della decisione finale, l'effettuazione della comparazione tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura, onde perseguire, tra questi, quello che viene ritenuto maggiormente meritevole di tutela e rispondente alla finalità per cui il potere è stato conferito, con il minore costo possibile per la collettività.

Ciò premesso, rilevata la preminenza e la priorità assoluta che in una siffatta procedura rivestono gli interessi ambientali – a tutela dei quali la VIA è preposta - si rimarca che, nell'esercizio della propria competenza, l'autorità preposta alla VIA dispone di un margine di apprezzamento che afferisce alla cosiddetta discrezionalità mista, concretantesi nell'esame di fatti e situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e nella scelta della soluzione più opportuna, attraverso una comparazione degli interessi posti alla base. Proprio alla luce dei pareri

espressi è stato effettuato il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi che ha portato a ritenere inaccettabili le alterazioni conseguenti alla realizzazione dell'opera.

Peraltro i numerosi pareri espressi sono pressoché tutti antecedenti all'introduzione dell'art. 12 bis del Piano di Gestione della ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte" ed alla nuova pianificazione regionale ambientale di recepimento delle direttive comunitarie.

III – Sulla manifesta violazione dell'art. 26 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., con irragionevole ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo e con conseguente diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

I termini stabiliti dalla norma vigente in materia di VIA sono stati necessariamente sospesi, onde permettere l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., relativi alla concorrenza, procedimento integrato e coordinato con la procedura di VIA, come disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Tali adempimenti risultano essere terminati - a seguito a formale comunicazione da parte dell'Ufficio Acque provinciale - in data 12.12.2018, permettendo così la convocazione della riunione della Conferenza di Servizi in data 07.02.2019.

IV – Sulla manifesta violazione dell'art. 164 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (difetto di acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino), con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria

V – Sulla manifesta violazione della Dir. 2009/28/CE, dell'art. 117 c. I Cost., del D.M. 10 settembre 2010 e degli artt. 5 e 57 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (connessa con l'applicazione dell'art. 12 bis della D.G.R. Piemonte assunta al n. 24-8287 reg. in data 11 gennaio 2019)

I punti IV e V delle osservazioni, di cui alla nota prot. ric. n. 14732 del 4.03.2019, sono stati integrati con ulteriori considerazioni formulate dall'Avv. Porro, con nota prot. ric. n. 24974 del 11.04.2019 (Allegato n. 15).

In ordine alle censure mosse nella nota integrativa dell'11.04.2019, si osserva che, allo stato, vigente l'art. 12 bis del Piano di Gestione della ZSC-ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte", così come introdotto dalla DGR n. 24-8287 dell'11 gennaio 2019, il presente provvedimento non può essere adottato in difformità dalla normativa vigente.

VI – Sulla manifesta violazione di legge del COMUNE di MOIOLA nell'espressione del parere in materia edilizia ed urbanistica, con conseguente eccesso di potere per incompetenza.

Si richiama integralmente la nota formulata dal Comune a firma dell'Avv. Calvi.

PRALI ENERGIA S.r.l.

Le osservazioni ai motivi ostatici pervenute con prot. ric. n. 15019 del 04.03.2019 a firma dell'Amministratore Delegato, Dott. Andrea Guazzone.

Non si ritiene di dover annullare la comunicazione dei motivi ostatici ex art. 10 bis, L.241/90 e s.m.i. nonché l'esito della valutazione svolta nella riunione della Conferenza di Servizi del 07.02.2019, svolta in coerenza con le norme vigenti in materia ambientale alla data citata.

Inoltre, si fa presente che il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni in riferimento ai motivi ostatici oggetto di comunicazione, corrisponde a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e, sulla base del tenore letterale di tale norma, si considera non prorogabile.

San Francesco Energie S.r.l.

Le osservazioni ai motivi ostatici pervenute con prot. ric. n. 15048 del 04.03.2019 a firma del Legale Rappresentante, Dott. Giovanni Briatore.

Non si ritiene di dover rivalutare la compatibilità ambientale del progetto svolta correttamente sulla base della non conformità dello stesso alle norme vigenti in materia ambientale, al momento della riunione della Conferenza di Servizi.

Tutto ciò premesso,

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Atteso che:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990 .

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante 'Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116;
- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.M. 13.10.2003 "Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data";
- il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59";
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98"
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137” e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche” e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R “Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)” e s.m.i.;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – “Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 “Nuova regolamentazione delle servitu’ militari” e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica” e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006” e s.m.i..

Viste le risultanze emerse nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 7 febbraio 2019;

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di:

- CKP ENERGIA S.r.l. con nota prot. ric. n. 14732 del 04.03.2019 e nota prot. di ric. n. 24974 dell’11.04.2019 (Allegati n. 12 e 16);
- PRALI ENERGIA S.r.l. con nota prot. ric. n. 15019 del 04.03.2019 (Allegato n. 13);
- SAN FRANCESCO ENERGIE S.r.l. con nota prot. ric. n. 15048 del 04.03.2019 (Allegato n. 14).

Vista la nota del Comune di Moiola (Allegato n. 15);

Considerato che la Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali non ha fornito riscontro alle osservazioni pervenute, intendendosi così confermato il parere negativo espresso con la nota prot. di ric. n. 8813 del 07.02.2019 (Allegato n. 1).

Considerato che, allo stato, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 07 febbraio 2019 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali nessuno dei tre progetti ha le caratteristiche di compatibilità ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i., contestuale Valutazione di Incidenza, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio gli impianti in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINANO

1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE NEGATIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in merito al:

- 1) progetto di impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Stura di Demonte, in località San Membotto, nel comune di Moiola, presentato in data 05 luglio 2017 con prot. n. 53645, dal sig. Parola Marco Gianni, in qualità di amministratore della **CKP ENERGIA S.r.l.**, con sede legale in Via Lovera, 39 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN);
- 2) progetto di nuovo impianto idroelettrico "Moiola" sul Fiume Stura di Demonte, nel Comune di Moiola, presentato in data 11 dicembre 2017, con prot. n. 93189, dal Sig. Guazzone Andrea Giovanni Michele, in qualità di Amministratore delegato della **PRALI ENERGIA S.r.l.**, con sede legale in Piazza Crimea n. 7, 10133 Torino;
- 3) progetto di nuovo impianto idroelettrico sul Fiume Stura di Demonte presso la briglia esistente a valle del ponte di San Membotto, in Comune di Moiola, presentato in data 13 dicembre 2017, con prot. n. 93983, dal Sig. Briatore Giovanni, in qualità di Amministratore Unico della **SAN FRANCESCO ENERGIE S.r.l.**, con sede legale in Via Venezia n. 2, 12084 – Mondovì;

per le motivazioni illustrate nelle premesse (punti I. e II.), che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;

2. DI DINIEGARE, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. (ex art. 19, comma 1, lettere a) ed e) ed art. 18 comma 1, lettere c) e g) in relazione ai tre progetti di cui al precedente punto 1.;

3. DI RIGETTARE, conseguentemente, per inattuabilità, le istanze di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentate:

- o in data 05 luglio 2017 con prot. n. 53647, dal sig. Parola Marco Gianni, in qualità di amministratore della **CKP ENERGIA S.r.l.**, con sede legale in Via Lovera, 39 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN);
- o in data 11 dicembre 2017, con prot. n. 93189, dal Sig. Guazzone Andrea Giovanni Michele, in qualità di Amministratore delegato della **PRALI ENERGIA S.r.l.**, con sede legale in Piazza Crimea n. 7, 10133 Torino;
- o in data 13 dicembre 2017, con prot. n. 93983, dal Sig. Briatore Giovanni, in qualità di Amministratore Unico della **SAN FRANCESCO ENERGIE S.r.l.**, con sede legale in Via Venezia n. 2, 12084 – Mondovì.

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai proponenti e **DI RENDERLO NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

5. DI DARE ATTO che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 - nota prot. di ric. n. 8813 del 07.02.2019 della REGIONE PIEMONTE - Settore Biodiversità e Aree naturali;
- Allegato n. 2 – nota prot. di ric. n. 12234 del 19.02.2019 del Comune di Moiola;

- Allegato n. 3 - nota prot. ric. n. 10610 del 13.02.2019 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- Allegato n. 4 - nota prot. n. 8532 del 06.02.2019 contributo tecnico del Settore Provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Acque;
- Allegato n. 5 - nota prot. n. 8801 del 07.02.2019 del Settore Provinciale Presidio del Territorio -Polizia Locale Faunistico Ambientale;
- Allegato n. 6 - nota prot. n. 96109 del 20.12.2017 dell'Ufficio provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo;
- Allegato n. 7 - nota prot. ric. n. 9346 dell'08.02.2019 da parte di ARPA Dipartimentale di Cuneo;
- Allegato n. 8 - nota prot. ric. n. 5769 del 28.01.2019 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- Allegato n. 9 - nota prot. ric. n. 316 del 03.01.2018 da parte di ENEL;
- Allegato n. 10 - nota prot. ric. n. 289 del 03.01.2018 di ENEL;
- Allegato n. 11 - nota prot. di ric. n. 9253 dell'08.02.2019 da parte di ANAS - Coordinamento Territoriale Nord Ovest;
- Allegato n. 12 - nota prot. ric. n. 14732 del 04.03.2019 di CKP ENERGIA S.r.l.;
- Allegato n. 13 - nota prot. ric. n. 15019 del 04.03.2019 di PRALI ENERGIA S.r.l.;
- Allegato n. 14 - nota prot. ric. n. 15048 del 04.03.2019 di SAN FRANCESCO ENERGIE S.r.l.;
- Allegato n. 15 - nota prot. ric. n. 24729 del 10.04.2019 dell'Avv. Davide Calvi;
- Allegato n. 16 - nota prot. di ric. n. 24974 dell'11.04.2019 dell'Avv. Andrea Porro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)

Dott. Alessandro RISSO

IL DIRIGENTE

**(Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)**

Dott. Luciano FANTINO